



# Città di Seregno

## DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO (*adottata con i poteri del Consiglio Comunale*)

data	numero
12-04-2018	15

**oggetto: ADEGUAMENTO DEL REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE AI SENSI DELL'ART. 4, COMMA 1-TER DEL DPR 380/2001 E IN MATERIA DI PREVENZIONE DALL'ESPOSIZIONI AL GAS RADON - APPROVAZIONE.-**

L'anno Duemiladiciotto, addì Dodici, del mese di Aprile, in Seregno e nella sede comunale, il Commissario Straordinario, **GIORGIO ZANZI**, con l'assistenza del Segretario Generale **FRANCESCO MOTOLESE**, ha adottato la deliberazione in oggetto.

**Oggetto: ADEGUAMENTO DEL REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE AI SENSI DELL'ART. 4, COMMA 1-TER DEL DPR 380/2001 E IN MATERIA DI PREVENZIONE DALL'ESPOSIZIONI AL GAS RADON - APPROVAZIONE.-**

**IL COMMISSARIO STRAORDINARIO  
CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE**

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica del 12 febbraio 2018, trasmesso a questo ente con nota del Prefetto di Monza e della Brianza prot. n. 0008827 del 19 febbraio 2018, ns. prot. n. 0009689/19.02.2018, con cui il sottoscritto è stato nominato Commissario straordinario per la provvisoria gestione del Comune di Seregno fino all'insediamento degli organi ordinari, con i poteri del Consiglio Comunale, della Giunta Comunale e del Sindaco;

PREMESSO che con deliberazione del Commissario Straordinario n. 16 del 21.12.2017 adottata con i poteri del Consiglio Comunale è stato adottato l' "Adeguamento del Regolamento edilizio comunale ai sensi dell'art. 4, comma 1-ter del DPR 380/2001 e in materia di prevenzione dall'esposizioni al gas radon - adozione";

CONSIDERATO CHE:

- in data 27/12/2017 prot. 61378 è stato pubblicato all'Albo Pretorio l'avviso di adozione del sopracitato provvedimento il quale riportava il termine del 25/01/2018 per la presentazione delle osservazioni;
- entro il termine del 25/01/2018 non è pervenuta alcuna osservazione a riguardo;

VISTO l'allegato parere reso ai sensi della normativa vigente dal Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria dell'Agenzia di Tutela della Salute (ATS) di Monza e della Brianza con nota del 03/04/2018, prot.18897 che propone alcune specifiche relative all'allegato B, "Titolo 2 - Disposizioni Generali, Art.9 - Prevenzione e protezione dall'inquinamento da gas radon";

CONSIDERATO che si ritengono migliorativi i suggerimenti espressi dall'ATS nel sopracitato parere;

VISTA la proposta di norma relativa all'art. 9 contenuta nella relazione redatta a seguito del parere espresso dall'ATS dal Dirigente dell'Area Servizi per il Territorio, lo Sviluppo economico e la Cultura allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

VISTO l'art. 29 della LR 12/2005 e ss.mm.ii. che prevede l'adozione e l'approvazione del Regolamento Edilizio da parte del Consiglio Comunale secondo la procedura prevista dall'art.14, commi 2,3 e 4 della LR 12/2005;

VISTI l'attestazione ed i pareri resi ai sensi delle disposizioni vigenti;

**D E L I B E R A**

1. le premesse fanno parte integrante del presente atto;
2. l'approvazione dell'adeguamento del Regolamento Edilizio in oggetto, redatto dal Dirigente dell'Area Servizi per il territorio, lo Sviluppo economico e la Cultura secondo i testi allegati al presente atto quale parte integrante e sostanziale ed in particolare:
  - Allegato A "Titolo 2 - Disposizioni Generali - Art.8 - Infrastrutture elettriche per la ricarica dei veicoli" così come adottato con deliberazione del Commissario Straordinario

n. 16 del 21.12.2017;  
- Allegato B "Titolo 2 - Disposizioni Generali - Art.9 - Prevenzione e protezione dall'inquinamento da gas radon" così come modificato a seguito del parere ATS (prot.18897 del 03/04/2018);

3. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile in considerazione dell'urgenza per le motivazioni richiamate in premessa.-

COPIA

Servizio: PIANIFICAZIONE URBANISTICA

**Oggetto: ADEGUAMENTO DEL REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE AI SENSI DELL'ART. 4, COMMA 1-TER DEL DPR 380/2001 E IN MATERIA DI PREVENZIONE DALL'ESPOSIZIONI AL GAS RADON - APPROVAZIONE.-**

## RELAZIONE

Con deliberazione del Commissario Straordinario n. 16 del 21/12/2017 è stato adottato l'"Adeguamento del Regolamento edilizio comunale ai sensi dell'art.4, comma 1-ter del DPR 380/2001 e in materia di prevenzione dall'esposizione al gas radon".

In data 27/12/2017 prot. 61378 è stato pubblicato all'Albo Pretorio l'avviso di adozione del sopracitato provvedimento il quale riportava il termine del 25/01/2018 per la presentazione delle osservazioni.

Entro il termine del 25/01/2018 non è pervenuta alcuna osservazione a riguardo.

Con nota del 03/04/2018, prot.18897 è pervenuto il parere reso dal Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria dell'Agenzia di Tutela della Salute (ATS) di Monza e della Brianza che propone alcune specifiche relative all'allegato B, "Titolo 2 - Disposizioni Generali, Art.9 - Prevenzione e protezione dall'inquinamento da gas radon".

Considerando che si ritengono migliorativi i suggerimenti espressi dall'ATS nel sopracitato parere, si propone di seguito il testo coordinato che individua le modifiche rispetto al testo adottato con deliberazione 16/2017 ai fini dell'approvazione.

### ALLEGATO B

#### Titolo 2 - Disposizioni Generali

#### Art.9 - PREVENZIONE E PROTEZIONE DALL'INQUINAMENTO DA GAS RADON

*"Gli interventi di nuova costruzione nonché gli interventi relativi al patrimonio edilizio esistente (interventi di ristrutturazione edilizia, interventi di restauro e risanamento conservativo, interventi di manutenzione straordinaria della pavimentazione dei locali posti al piano terra, seminterrato o interrato) e i cambi d'uso con opere da destinare destinati in qualsiasi modo alla permanenza di persone (abitazioni, insediamenti produttivi, commerciali, di servizio, ecc.) devono assicurare essere progettati e realizzati con criteri costruttivi tali da conseguire il rispetto dei limiti di e sistemi di progettazione e costruzione tale da eliminare o mitigare a livelli di sicurezza l'esposizione della popolazione al gas radon, previsti dalla normativa vigente. Il riferimento per tali criteri e sistemi è costituito dal Decreto Regionale "DDG 12678 del 21.12.2011, Linee guida per la prevenzione delle esposizioni a gas radon negli ambienti indoor" ed eventuali s.m.i.. ~~La coerenza e conformità a tali criteri e sistemi, con particolare riferimento alle "tecniche di prevenzione e mitigazione" di cui al cap. 3 delle Linee Guida, andrà attestata dal progettista, per la fase di progetto, ed in fase di agibilità dal certificata dal committente, progettista e direttore lavori in fase di progetto ed in fase di agibilità.~~ La verifica di efficacia delle misure adottate ~~dovrà potrà~~ essere effettuata da personale competente mediante determinazioni in campo delle sulle concentrazioni residue di gas radon svolte secondo le metodiche previste dalle norme vigenti o linee guida in materia emanate dagli enti competenti, ad intervento ultimato e comunque prima dell'occupazione dei fabbricati dell'unità immobiliare. Mentre, per i cambi d'uso, di cui sopra, ma senza opere edilizie, sarà necessario effettuare solo la determinazione delle concentrazioni residue di gas radon. Qualora non fossero rispettati i limiti previsti dalla normativa vigente dovranno essere effettuati interventi di bonifica ambientale.*

Per i nuovi edifici deve essere garantita anche la uniforme ventilazione dei locali posti al piano cantina e del vespaio aerato".

Seregno, 06/04/2018

Lorenzo Sparago  
Dirigente Area Politiche del Territorio,  
Culturali e Sviluppo economico

COPIA

## PARERI E ATTESTAZIONE

**Area:** SERVIZI TERRITORIO SVILUPPO ECONOMICO CULTURA

**Servizio:** PIANIFICAZIONE URBANISTICA

**Responsabile del procedimento:** SPARAGO LORENZO

**Oggetto:** ADEGUAMENTO DEL REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE AI SENSI DELL'ART. 4, COMMA 1-TER DEL DPR 380/2001 E IN MATERIA DI PREVENZIONE DALL'ESPOSIZIONI AL GAS RADON - APPROVAZIONE.-

- 1.** In ordine alla regolarità tecnica (conformità a principi e norme specifiche)

Parere: FAVOREVOLE

Lì, 09-04-2018

**IL DIRIGENTE**  
SPARAGO LORENZO

- 2.** In ordine alla regolarità contabile (conformità a principi e norme economico/finanziarie)

Parere: FAVOREVOLE

Visto attestante, in caso di impegno di spesa, la copertura della stessa e/o, in caso di entrata, il relativo accertamento

capitolo

imp/acc

importo

capitolo	imp/acc	importo

Lì, 09-04-2018

**IL DIRIGENTE DELL'AREA  
POLITICHE ECONOMICHE  
E SERVIZI ALLA CITTA'**  
VISCARDI CORRADO

- 3.** In ordine a quanto previsto dall'art. 8, comma 3, del regolamento comunale del sistema dei controlli interni

Parere: FAVOREVOLE

Lì, 12-04-2018

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
MOTOLESE FRANCESCO

Letto, confermato e sottoscritto.

**Il Commissario Straordinario**  
GIORGIO ZANZI

**Il Segretario Generale**  
FRANCESCO MOTOLESE

---

**REFERTO DI PUBBLICAZIONE**

Si attesta che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio comunale on line in data odierna e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi e che del verbale si dà comunicazione ai capigruppo consiliari.

lì, 16-04-2018

**Il Segretario Generale**  
FRANCESCO MOTOLESE

---

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

Certifico che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

lì, 12-04-2018

**Il Segretario Generale**  
FRANCESCO MOTOLESE

---

Certifico che la suesesa deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per decorrenza dei termini di legge.

lì,

**Il Segretario Generale**  
MOTOLESE FRANCESCO

## ALLEGATO A

### Titolo 2 - Disposizioni Generali

#### Art.8 - INFRASTRUTTURE ELETTRICHE PER LA RICARICA DEI VEICOLI

*"Ai fini del conseguimento del titolo abilitativo edilizio è d'obbligo, per gli edifici di nuova costruzione ad uso diverso da quello residenziale con superficie utile superiore a 500 metri quadrati e per i relativi interventi di ristrutturazione edilizia di primo livello di cui all'allegato 1, punto 1.4.1 del decreto del Ministero dello sviluppo economico 26 giugno 2015, nonché per gli edifici residenziali di nuova costruzione con almeno 10 unità abitative e per i relativi interventi di ristrutturazione edilizia di primo livello di cui all'allegato 1, punto 1.4.1 del decreto del Ministero dello sviluppo economico 26 giugno 2015, la predisposizione all'allaccio per la possibile installazione di infrastrutture elettriche per la ricarica dei veicoli idonee a permettere la connessione di una vettura da ciascuno spazio a parcheggio coperto o scoperto e da ciascun box per auto, siano essi pertinenziali o no e relativamente ai soli edifici residenziali di nuova costruzione con almeno 10 unità abitative, la connessione per un numero di spazi a parcheggio e box auto non inferiore al 20 per cento di quelli totali. La tipologia e le caratteristiche tecniche delle infrastrutture elettriche da installare dovranno essere ricondotte a quanto contenuto nella DGR N° X / 4593 del 17/12/2015, "Linee Guida per l'infrastruttura di ricarica dei veicoli elettrici" e s.m.i. La rispondenza alle previsioni del presente articolo andrà certificata dal committente, progettista e direttore lavori in fase di progetto e in fase di agibilità o collaudo".*

## ALLEGATO B

### Titolo 2 - Disposizioni Generali

#### Art.9 - PREVENZIONE E PROTEZIONE DALL'INQUINAMENTO DA GAS RADON

*"Gli interventi di nuova costruzione nonché gli interventi relativi al patrimonio edilizio esistente (interventi di ristrutturazione edilizia, interventi di restauro e risanamento conservativo, interventi di manutenzione straordinaria della pavimentazione dei locali posti al piano terra, seminterrato o interrato) e i cambi d'uso con opere da destinare in qualsiasi modo alla permanenza di persone (abitazioni, insediamenti produttivi, commerciali, di servizio, ecc.) devono essere progettati e realizzati con criteri costruttivi tali da conseguire il rispetto dei limiti di esposizione della popolazione al gas radon, previsti dalla normativa vigente.*

*Il riferimento per tali criteri e sistemi è costituito dal Decreto Regionale "DDG 12678 del 21.12.2011, Linee guida per la prevenzione delle esposizioni a gas radon negli ambienti indoor" ed eventuali s.m.i.. La conformità a tali criteri e sistemi, con particolare riferimento alle "tecniche di prevenzione e mitigazione" di cui al cap. 3 delle Linee Guida, andrà attestata dal progettista, per la fase di progetto, ed in fase di agibilità dal direttore lavori.*

*La verifica di efficacia delle misure adottate dovrà essere effettuata da personale competente mediante determinazioni in campo delle concentrazioni residue di gas radon svolte secondo le metodiche previste dalle norme vigenti o linee guida in materia emanate dagli enti competenti, ad intervento ultimato e comunque prima dell'occupazione dell'unità immobiliare.*

*Mentre, per i cambi d'uso, di cui sopra, ma senza opere edilizie, sarà necessario effettuare solo la determinazione delle concentrazioni residue di gas radon.*

*Qualora non fossero rispettati i limiti previsti dalla normativa vigente dovranno essere effettuati interventi di bonifica ambientale.*

*Per i nuovi edifici deve essere garantita anche la uniforme ventilazione dei locali posti al piano cantina e del vespaio aerato".*



ATS Brianza

DIREZIONE SANITARIA

DIPARTIMENTO DI IGIENE E PREVENZIONE SANITARIA

U.O.S.D. Salute e Ambiente

DESIO 20832 - VIA NOVARA, 3 TEL. 0362-304872/3 – TELEFAX 0362-304836

E-MAIL: dip.prev\_medica@pec.aslmb.it

ATS Brianza



RIF.

Al Commissario Straordinario del Comune di Seregno  
Dott. Zanzi Giorgio

Pr. 0026688/18 del 30/03/2018  
Classificazione 2.3.5  
IPA: ATSMB AOO: ATSMB-MB

seregno.protocollo@actaliscertymail.it

**OGGETTO:** Deliberazione del Commissario Straordinario n 16/2017 di adeguamento del Regolamento Edilizio Comunale in materia di prevenzione dall'esposizione al gas radon. **Trasmissione parere.**

In relazione alla richiesta di parere avanzata da codesta Amministrazione Comunale, con la nota ATS prot. n. 100384/17 pervenuta in data 27/12/2017, relativa all'allegato "A" al Regolamento Edilizio in oggetto indicato:

- **esaminata** la documentazione trasmessa;
- **visto** l'art. 3.1.14. dell'aggiornamento al Titolo III del Regolamento Locale d'Igiene;
- **visto** l'art. 29, della L.R. 12/2005 e s.m.i.;
- **vista** la nota Regionale prot. n. 37800 del 27/12/11 "Prevenzione esposizione al gas radon in ambiente indoor".

si esprime **parere favorevole** all'allegato "A" al Regolamento Edilizio, **condizionato** all'introduzione del seguente testo in sostituzione di quello proposto, in quanto finalizzato a rendere l'Allegato coerente con i disposti del Regolamento Locale di Igiene vigente nonché con le Linee Guida Regionali in materia:

**Art.9 - PREVENZIONE E PROTEZIONE DALL'INQUINAMENTO DA GAS RADON**

*"Gli interventi di nuova costruzione nonché gli interventi relativi al patrimonio edilizio esistente (interventi di ristrutturazione edilizia, interventi di restauro e risanamento conservativo, interventi di manutenzione straordinaria della pavimentazione dei locali posti al piano terra, seminterrato o interrato) e i cambi d'uso con opere, da destinare in qualsiasi modo alla permanenza di persone (abitazioni, insediamenti produttivi, commerciali, di servizio, ecc.) devono essere progettati e realizzati con criteri costruttivi tali da conseguire il rispetto dei limiti di esposizione della popolazione al gas radon, previsti dalla normativa vigente.*

*Il riferimento per tali criteri e sistemi è costituito dal Decreto Regionale "DDG 12678 del 21.12.2011, Linee Guida per la prevenzione delle esposizioni a gas radon negli ambienti indoor" ed eventuali s.m.i.. La conformità a tali criteri e sistemi, con particolare riferimento alle "tecniche di prevenzione e mitigazione" di cui al cap. 3 delle Linee Guida, andrà attestata dal progettista, per la fase di progetto, ed in fase di agibilità dal direttore lavori.*

*La verifica di efficacia delle misure adottate dovrà essere effettuata da personale competente mediante determinazioni in campo delle concentrazioni residue di gas radon svolte secondo le metodiche previste dalle norme vigenti o linee guida in materia emanate dagli enti competenti, ad intervento ultimato e comunque prima dell'occupazione dell'unità immobiliare.*

*Mentre, per i cambi d'uso, di cui sopra, ma senza opere edilizie, sarà necessario effettuare solo la determinazione delle concentrazioni residue di gas radon.*

*Qualora non fossero rispettati i limiti previsti dalla normativa vigente dovranno essere effettuati interventi di bonifica ambientale.*

*Per i nuovi edifici deve essere garantita anche la uniforme ventilazione dei locali posti al piano cantina o del vespaio aerato."*

Nel rimanere in attesa di un riscontro dell'avvenuta adozione di tali provvedimenti, si resta a disposizione ove si rendessero necessari ulteriori chiarimenti e si porgono distinti saluti.

Il Responsabile dell'U.O.S.D.

Salute e Ambiente  
(Ing. Raffaele Manna)

**Stampa Ricevuta**

<b>N. Prot.</b> 20180018897	<b>del</b> 03-04-2018	Data Arrivo: Ora Arrivo:
<b>Tipo Pratica Riferim.</b>	<b>ARRIVO</b> 0026688	
<b>Data Rif. Classif. Allegati</b>	30-03-2018 06 03 0 1 Edilizia privata	
<b>Indirizzo</b>	VIA NOVARA 3 - 20033 DESIO (MI)	
<b>Oggetto</b>	DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N 16/2017 DI ADEGUAMENTO DEL REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE IN MATERIA DI PREVENZIONE DALL'ESPOSIZIONE AL GAS RADON. TRASMISSIONE PARERE.	
<b>Tipo Spedizione Ente/Pers/Aff</b>	PEC ATS BRIANZA	
		<b>L'Addetto</b>